

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1
RESISTENZA
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT.1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC
VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL
VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

RICORSO

Nell'interesse di:

Domenica LUDIONE (C.F. LDNDNC82R63F799Q), nata a Mugnano di Napoli (Na) e residente in Poggio Renatico (Fe), via Giuseppe Fanin n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

[Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it, nonché il numero di FAX: 0874-64416];

- Ricorrente

CONTRO

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, in persona del legale rapp.te *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistenti

nonché contro

Sig. **Marco COCCIMIGLIO**, residente in [REDACTED], alla [REDACTED]

Sig. **Emanuele BERTULLI**, residente in [REDACTED], al [REDACTED];

- Controinteressati

per l'annullamento

previa sospensione cautelare anticipata da idonea cautela disposta

anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

- del D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R.;
- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente e perciò lesivo della posizione della ricorrente;
- del provvedimento e/o del giudizio comminato alla ricorrente da parte della Commissione esaminatrice, per mezzo del quale si è configurato il mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto, approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., e per causa del quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale;
- dell'avviso pubblicato in data 16.11.2018, data successiva allo svolgimento delle prove scritte dei giorni 25 e 26 ottobre 2018, con il quale il Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ha reso noto che il giorno 13 novembre 2018, con verbale n. 12, la competente Commissione esaminatrice ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;
- del verbale n. 12 del giorno 13 novembre 2018, con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;
- del verbale n. 2 del giorno 14.05.2018 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito di non dare luogo alla prova preselettiva prevista dal Bando;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto, inclusi quelli relativi in particolare alla c.d. prova scritta, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- *in parte qua*, per quel che occorrer possa, della prova scritta del concorso pubblico per esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- *in parte qua*, dell'avviso di pubblicazione del diario della prova orale, a firma del D.G. del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ad estremi sconosciuti, con il quale è stato comunicato che la prova orale del concorso in parola si sarebbe tenuta nelle date dal 27 al 31 maggio 2019;
- *in parte qua*, per quel che occorrer possa e ove ritenuto necessario, della prova orale tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, in uno con ogni connesso documento o verbale;
- *in parte qua*, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui ha previsto la modalità di selezione dei candidati per soli esami e non per titoli ed esami;
- *in parte qua*, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui, all'16, rinvia all'articolo 3 del D.M. del 10 gennaio 1996, n. 60, in riferimento alla modalità di accesso agli atti;

- *in parte qua*, del D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente;
- della nota prot. n. AOODGRUF 12586 del giorno 04.06.2019, di riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, nella parte in cui l'Amministrazione, anche tramite determinazione implicita, non ha consentito alla ricorrente di accedere a taluni atti e documenti del concorso, e con la quale, anche in modo implicito, è stato disposto il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;
- allo stesso modo di cui sopra, delle note, in via solo esemplificativa e non esaustiva, prot. n. 11405 del 21.05.2019, prot. n. 9877 del 06.05.2019, così come integrata con nota n. 10591 del 14.05.2019, prot. n. 11106 del 20.05.2019, nonché dei connessi e relativi verbali, con cui l'Amministrazione, in generale, ha consentito di accedere in modo solo parziale agli atti del concorso, anche esse nella parte in cui manifestano il contegno dell'Amministrazione inteso a disporre il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;

e per la condanna, in via principale, dell'Amministrazione,

previa idonea cautela disposta

anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

- a procedere all'ammissione della ricorrente, anche con riserva, alla prova orale, stabilendo all'uopo una prova suppletiva della predetta prova già tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, da tenersi con urgenza prima che il concorso sia definito con l'approvazione della graduatoria, al fine di salvaguardare il diritto della ricorrente a sostenere la prova orale, anche tramite convocazione con il congruo anticipo previsto da Bando;

e in subordine per la condanna dell'Amministrazione,

anche previa sospensione e/o ogni più idonea cautela

anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,

- all'annullamento della selezione concorsuale indetta con Decreto direttoriale del 19.03.2018 n. 283;

e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a.,

relativa al contegno dell'Amministrazione in ordine

al diniego parziale o differimento dell'accesso integrale agli atti

- per l'integrale accesso agli atti del concorso e in particolare a tutti gli atti di rilievo per la posizione della ricorrente, ossia tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e gli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali.

FATTO

- 1) Con DDG n. 283 del 19.03.2018 il MIUR indiceva un concorso pubblico per esami a cinque posti, per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2) La ricorrente, funzionaria e dipendente MIUR laureata con laurea specialistica in giurisprudenza con il punteggio di 110/110 e lode nella materia del Diritto Costituzionale, in possesso dei requisiti previsti dal Bando per la partecipazione al suddetto concorso, inoltrava domanda di partecipazione.
- 3) Già sulla scorta del Bando di concorso emergeva, tuttavia, un vizio della procedura che, per effetto del provvedimento di non ammissione, acquisisce efficacia lesiva nei confronti della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
- 4) Infatti, il concorso in parola, finalizzato all'accesso alla Dirigenza, era concepito, dall'Amministrazione, con le modalità di solì esami, benché la normativa di riferimento (cfr. *infra*) indicasse espressamente che l'accesso alla Dirigenza dovesse intervenire mediante procedure di selezione fondate sulla modalità di valutazione anche per titoli (cfr. sul punto, *infra*, in diritto).
- 5) In seguito, con D.M. n. 266 del 05.04.2019 veniva individuata la Commissione esaminatrice composta dalle seguenti personalità:
 - a. **Presidente** Dott. Umberto Piccinin, Direttore Generale CORTE DEI CONTI in quiescenza; **Componente supplente** Dott.ssa Letizia Melina, Direttore Generale MIUR;
 - b. **Componente** Dott.ssa Antonella Tozza, Direttore Generale MIUR, **Componente supplente** Dott.ssa Delia Campanelli, Direttore Generale MIUR;

c. **Componente** Dott. Stefano Versari, Direttore Generale MIUR, Componente supplente
Dott. Gildo De Angelis, Direttore Generale MIUR.

- 6) Con successivo D.M. n. 560 del 23.07.2019 veniva disposta una sostituzione dei membri di Commissione e così mutava radicalmente la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
- 7) Per effetto di quanto sopra, venivano sostituiti i componenti di Commissione, Direttori generali Versari e Tozza, Dirigenti di ruolo, a seguito di dimissioni, con i componenti Novelli (in servizio fino a dicembre 2018) e Pagano, in quiescenza.
- 8) Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 73 del 14 settembre 2018 veniva diramato il diario della prova scritta del concorso in parola.
- 9) La prova scritta, dunque, si svolgeva in data 25 e 26 ottobre 2018.
- 10) Tale prova era configurata dall'Amministrazione in due esami. Una prova scritta *tout court*, a contenuto teorico, e una prova pratica.
- 11) Presentavano domanda di partecipazione al concorso ben 1404 candidati, per un totale di 5 posti disponibili: un rapporto tra candidati e posti a concorso molto alto.
- 12) Tuttavia l'Amministrazione, in spregio di quanto previsto dal Bando di concorso, all'art. 12, rubricato "*Prova di preselezione*", nonché in contrasto con la normativa di rilievo, si determinava per il non esperimento della prova preselettiva.
- 13) Con verbale n. 2 del giorno 14.05.2018, infatti, la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito di non dare luogo alla prova preselettiva prevista dal Bando.
- 14) Sul punto, occorre sin d'ora precisare che la predetta disposizione della *lex specialis* statuiva che "*nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda necessario effettuare una prova preselettiva, questa consisterà nella somministrazione di 100 quesiti [...]*".
- 15) Non è chiaro il motivo per cui l'Amministrazione, al cospetto di 1404 domande pervenute, abbia deciso di non dare luogo alla prova preselettiva, in contrasto con la previsione del Bando, previsione dal carattere eminentemente precettivo e anche di buon senso.
- 16) Come può evincersi chiaramente dal testo dell'articolo sopra riportato, la preselezione avrebbe dovuto essere necessaria, visto il rapporto tra numero di domande pervenute e gli esigui posti a concorso.
- 17) In secondo luogo, la durata delle due prove costituenti la prova scritta del concorso (poi rivelatasi di sei ore dalla dettatura della traccia sorteggiata) veniva comunicata ai candidati solo in sede di concorso, e non preventivamente.
- 18) Per quanto attiene alle prove di concorso, per il primo giorno, giorno della prova scritta a contenuto teorico, veniva sorteggiata la seguente traccia: "*il candidato premesse considerazioni*

sistematiche in ordine ai principi fondamentali della costituzione si soffermi sui diritti sociali nella evoluzione della normativa nazionale ed europea di tali diritti facendo particolare riferimento al diritto all'istruzione".

- 19) In quell'occasione, il Presidente di Commissione esordiva, in un primo momento, evidenziando che il codice di legislazione scolastica "Auriemma", contenente i contratti collettivi, non poteva essere consultato. Successivamente, dopo la consegna del testo da parte di alcuni candidati, veniva ammessa la consultazione! Ciò denota l'insicurezza e/o l'incertezza della Commissione perfino in ordine ai testi ammissibili e consultabili in sede di prova.
- 20) In riferimento alla seconda prova, a contenuto pratico, il Presidente esordiva dicendo che i candidati avrebbero potuto utilizzare i contratti collettivi (vietati il giorno precedente), con conseguente, enorme, stupore e contrarietà da parte di quei candidati che non avevano con loro tale documentazione.
- 21) Per quanto attiene alla traccia sorteggiata per il secondo giorno di prove, di seguito se ne riporta il testo: *"Premessi brevi cenni in ordine ai compiti e funzioni assegnati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, rediga il candidato l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali"*.
- 22) In quell'occasione, la maggior parte dei candidati **non erano in possesso del testo del GDPR** e la Commissione, vista la necessità, decideva di far predisporre le fotocopie del provvedimento normativo per tutti coloro che ne avessero bisogno, posizionando sulla scrivania un numero congruo di copie del relativo Regolamento n. 2016/679.
- 23) La suesposta decisione della Commissione, era motivata, stando alle dichiarazioni dei vari membri, dalla ragione di asserita e presunta ***"parità di trattamento tra i candidati"***.
- 24) Peraltro le predette copie divenivano consultabili solo dopo circa un'ora e mezza dall'inizio della prova, generando molta confusione ed evidente collaborazione tra i candidati senza il benché minimo intervento della commissione, o degli addetti, affinché si ristabilisse l'ordine e si consentisse la regolare prosecuzione della prova.
- 25) E' evidente che in tale contesto risultava molto complesso e disagiata potersi concentrare sul corretto svolgimento della prova (cfr. *infra*, in diritto).
- 26) Solo a seguito dell'espletamento delle due prove, con avviso del 16.11.2018, sottoscritto dal Direttore generale per le risorse umane e finanziarie e pubblicato sul sito web del MIUR, veniva resa nota la griglia di valutazione delle prove scritte, come definita dalla Commissione esaminatrice in data 13.11.2018, con verbale n. 12.

- 27) La suddetta griglia di valutazione, quindi, è stata adottata solo nell'ambito della riunione della Commissione del 13 novembre 2019, dopo lo svolgimento delle prove di selezione, e pubblicata in data 16.11.2019. Le griglie risultavano, vieppiù, alquanto generiche.
- 28) Successivamente, sempre il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie firmava il decreto n. 663 del 17.04.2019, pubblicato sul sito web del MIUR, con il quale rendeva noto l'elenco dei 50 candidati ammessi a sostenere la prova orale del relativo concorso, con la precisazione che avverso il detto provvedimento sarebbe stato possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120.
- 29) Tutti coloro che non venivano ammessi agli orali conseguivano un punteggio che si aggirava tra il 50 o 60/70 per singola prova e nessuno di essi ha ottenuto almeno una sufficienza in una delle due prove, il che appare quantomeno singolare, anche a tenere conto delle griglie che, benché generiche, risultavano comunque suddivise in 4 gruppi di pesi numerici per ogni criterio (cfr. griglia della ricorrente **ALL.**). Tutti coloro che sono stati ammessi agli orali hanno invece ottenuto un punteggio minimo livellato sul 70 per entrambe le prove scritte.
- 30) Quanto descritto è eloquente in merito all'approssimazione (difetto di istruttoria) insita nelle operazioni di correzione e valutazione poste in essere dalla Commissione di concorso.
- 31) L'odierna ricorrente, esclusa dall'elenco degli ammessi alla prova orale, inoltrava istanza di accesso agli atti (cfr. **ALL.**) in data 03.05.2019 (protocollata dall'Amministrazione con n. AOODGRUF 97822).
- 32) In data 31.05.2019, stante l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente era costretta a inviare PEC di sollecito (cfr. **ALL.**).
- 33) Con nota prot. n. AOODGRUF 12586 del giorno 04.06.2019 l'Amministrazione resistente ha dunque finalmente trasmesso alla ricorrente la documentazione da lei richiesta con istanza prot. AOODGRUF 97822 del 3 maggio 2019.
- 34) L'Amministrazione, tuttavia, con contegno illegittimo (cfr. *infra*) concedeva l'accesso solo ai verbali e agli elaborati relativi alla posizione della ricorrente, come previsto nel Bando all'art. 16, mentre sembrava differire alla conclusione della procedura l'accesso ai restanti atti, in virtù del medesimo articolo. Tale contegno dell'Amministrazione emerge, oltre che dalla nota di riscontro relativa all'accesso agli atti della ricorrente, anche da talune altre note di risposta ad istanze di accesso formulate, in riferimento al concorso *de quo*, da altri istanti (ricorrenti nell'analogo giudizio n.r.g. 6122/2019, sez. III-bis, TAR Lazio): in via solo esemplificativa e non esaustiva, si richiamano, sul punto, le note prot. n. 11405 del 21.05.2019, prot. n. 9877 del 06.05.2019 così come integrata con nota n. 10591 del 14.05.2019, prot. n. 11106 del 20.05.2019; si richiamano, altresì, i connessi e relativi verbali con cui l'Amministrazione ha consentito a

candidati istanti di accedere in modo solo parziale agli atti del concorso, avendo disposto, per il resto, **il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i restanti documenti richiesti, ossia tutti i verbali inerenti la presente procedura concorsuale e gli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale**. Il mancato accesso agli elaborati di candidati che hanno avuto accesso alla prova orale del concorso, dunque il relativo contegno concorsuale tenuto dall'Amministrazione, contrasta con i principi ormai consolidati in tema di accesso nell'ambito dei pubblici concorsi, e nel caso di specie della ricorrente assume rilevanza fondamentale, poiché ella contesta specificamente (cfr. punto che segue) il giudizio o la valutazione comminata alle proprie prove in quanto viziate da manifesta irragionevolezza (sarebbe utile il confronto al fine, eventualmente, di evidenziare la disparità di trattamento insito nella valutazione).

- 35) In ordine alla specifica posizione giuridica soggettiva della ricorrente, si rappresenta infatti che dall'accesso agli atti è emerso che la valutazione da lei ottenuta appare alterata in modo **abnorme, manifestamente irragionevole** e **viziata** sia con riferimento alla prima prova che con riferimento alla seconda prova.
- 36) In particolare, come si vedrà in diritto, in riferimento alla prima prova si denota un evidente vizio di manifesta irragionevolezza (basta leggere la prova; cfr. prova **ALL.**), visto il profilo, l'esperienza e il *curriculum*, fondato proprio sul tema, della ricorrente (cfr. *infra*), mentre in relazione alla seconda prova si è assistito a talune attribuzioni di punteggio, nella griglia di valutazione, in relazione a determinati criteri (cfr. *infra*), assolutamente **prive di fondamento**, che hanno reso perciò la valutazione viziata in modo abnorme; tale conclusione deriva dall'esame della griglia di valutazione della seconda prova, ottenuta dalla ricorrente nell'ambito dell'accesso agli atti (cfr. **ALL.**), e dai punteggi assolutamente abnormi e irragionevoli, dunque manifestamente viziati, comminati in riferimento a taluni singoli indicatori (cfr. *infra*, paragrafo VIII sezione in diritto).
- 37) Circostanze, quelle di cui sopra, alla luce delle quali con il presente ricorso si chiede di annullare il giudizio comminato dalla Commissione in riferimento alle prove della ricorrente e di disporre una rivalutazione delle prove medesime, in subordine e/o in aggiunta alle altre domande spiegate (cfr. *infra*).
- 38) Nella sezione in diritto del presente ricorso, dedotti, esaminati e riportati i motivi di diritto che fondano, alla luce del quadro lesivo esposto, le domande della ricorrente, e si riportano analiticamente anche tali connessi vizi di abnormità e manifesta irragionevolezza della motivazione, adottata dalla Commissione, in riferimento alla valutazione delle sue prove (cfr. *infra*).

- 39) L'elenco degli ammessi pubblicato dal MIUR costituisce quindi l'evento definitivamente **lesivo** per la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, alla luce del quale ella è costretta a reagire a livello giurisdizionale.
- 40) Tornando al procedimento di concorso, con avviso di pubblicazione del diario della prova orale, a firma del D.G. del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ad estremi sconosciuti, è stato comunicato che la prova orale del concorso in parola si sarebbe tenuta, con grande solerzia, nelle date dal 27 al 31 maggio 2019 (e cioè a poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale).
- 41) Alla data odierna la prova orale si è dunque tenuta, e la graduatoria definitiva del concorso non ancora è stata approvata e/o pubblicata. Come da epigrafe del presente atto giudiziario, si impugna in via cautelativa la prova orale, in uno con ogni verbale o documento connesso, in quanto tenutasi in violazione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, alla luce dei qui dedotti motivi di ricorso.
- 42) La suddetta circostanza impone di proporre ricorso con istanza cautelare anche *inaudita altera parte*, al fine di ottenere tutela cautelare, nelle more della definizione del presente giudizio, consentendo alla ricorrente di essere ammessa con riserva ad una prova orale suppletiva, da tenersi con urgenza prima che il concorso sia definito con l'approvazione della graduatoria.
- 43) Tanto esposto, i provvedimenti gravati devono essere annullati, previa idonea cautela anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NOTA COME LINEE-GUIDA “MADIA” SUI CONCORSI PUBBLICI, N. 3 DEL 24.04.2018 EMESSA DAL MINISTRO PER LA P.A., E DI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI PARI RILIEVO. SUL MANCATO ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA.

Per quanto concerne il mancato esperimento della prova preselettiva è necessario procedere con una preliminare disamina della disciplina cd. “Madia”, Direttiva n. 3 del 24.04.2018 che sancisce le linee guida sulle procedure concorsuali di reclutamento nella pubblica amministrazione.

La norma fa parte della c.d. “Riforma Madia” della Pubblica amministrazione, D. Lgs 75/2017, finalizzata ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale da assumere.

Più precisamente, tra i punti più rilevanti della direttiva sono da annoverare la preferenza per il concorso unico come migliore pratica per il reclutamento di dirigenti e funzionari delle

amministrazioni statali, una più puntuale definizione dei requisiti di ammissione ai concorsi, la possibilità di una preselezione più incisiva, un migliore bilanciamento tra i titoli di carriera e altri titoli, prove di esame più finalizzate alla valutazione delle competenze e della capacità di risolvere problemi che alla conoscenza teorica, commissioni di concorso neutrali e competenti, limitazione al numero degli idonei e promozione del portale del reclutamento, per monitorare i concorsi e le procedure di assunzione.

Uno degli articoli nevralgici delle “Linee- Guida Madia”, Direttiva n. 3 del 24.04.2018, è l’art. 4 attinente proprio alla fase di preselezione dei concorsi pubblici, secondo cui: ***“In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l’importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l’indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci. Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)”***.

E ancora: ***“la preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si può prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri. In ogni caso, è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all’esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente***

facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commetterebbero pochissimi errori. Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati”.

Allo stesso modo è bene riportare anche il D.P.R. n. 487/1994, poiché anch'esso si sofferma sulla fase preselettiva dei concorsi pubblici.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato D.P.R.: *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”.*

Allo stesso modo, anche l'art. 7, c. 2-bis del plesso normativo prescrive: *“le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.*

Ebbene, in relazione alla vicenda di cui in oggetto il MIUR, nel verbale n. 2, sottoscritto dalla Commissione in data 14.05.2018 alle ore 10:30, afferma testualmente che: “la Commissione prende atto che, al momento della consegna dell'elenco dei candidati, l'amministrazione non ha manifestato la necessità di effettuare l'eventuale prova preselettiva prevista dal bando e pertanto procede agli adempimenti di propria competenza relativi alle prove scritte di cui all'articolo 10 del bando di concorso”.

La scelta adottata dall'Amministrazione è alquanto singolare e giuridicamente illegittima.

Più precisamente, come specificato in sezione narrativa il concorso di cui in oggetto ha ad oggetto la selezione di n. 5 Dirigenti amministrativi, a fronte di un numero di iscritti pari a circa 1400 candidati. **E' evidente l'enorme differenza tra il numero di posti messi a bando (5) e le domande di iscrizione pervenute (circa 1400), a tal punto che il Ministero ha di fatto violato le disposizioni proprie della Direttiva Madia, e della summenzionata normativa di rilievo, in ordine alla necessità di procedere preliminarmente con la prova preselettiva, in costanza di un numero molto elevato di candidati a fronte di un numero esiguo di posti.**

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

1.1) In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove per il concorso in oggetto non ha previsto lo svolgimento di una prova preselettiva. Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto Ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, la funzione della preselettiva è fondamentale: *«E' pur vero (...) che il comma 2-bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. **L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive**»* (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367; in termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; *id.* 10 gennaio 2014 n. 285). Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come **fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali**. In tal senso, la procedura della preselettiva fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, anche se non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali. Pertanto, l'aver mancato di restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando così irragionevolmente il numero di candidati per la qualifica dirigenziale, rappresenta una decisione amministrativa illogica e irragionevole che si pone in netto contrasto con il principio della selezione fondata sul merito e con l'art. 7 del d.P.R. 487/94.

Basti pensare che, per effetto della determinazione amministrativa suesposta, si è prodotto un illogico e irragionevole aggravio a carico della macchina processuale, in quanto alla Commissione esaminatrice è stata affidata l'ardua e faticosa funzione di selezionare i profili di rilievo tra una pletora di candidati, in rapporto sproporzionato rispetto al numero di posti, e con il conseguente rischio, evidente, di rendere più disordinate e meno rigorose le operazioni di correzione degli elaborati; come si dirà, infatti -e il caso di specie della ricorrente

rappresenta una prova inconfutabile di ciò- nel concorso in oggetto tale rischio si è concretizzato, in quanto le operazioni di correzione e attribuzione dei punteggi sono risultate poco disciplinate, generiche, non precise, non rigorose e in definitiva del tutto approssimative.

Non senza considerare che la presenza della prova preselettiva, che di solito è gestita da società specializzate con metodi di correzione automatizzati e anonimi, avrebbe assicurato una maggiore trasparenza alle operazioni di concorso.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28, COMMA 5, D.LGS 165/2001 NONCHE' D.P.R. N. 272 DEL 24.09.2004, ART. 3 C. 1 E ART. 5, E DEL D.P.R. N. 70/2013, ARTICOLO 7. SULLA MODALITA' DI SELEZIONE DEL CONCORSO, PER SOLI ESAMI, E NON SULLA BASE DI "TITOLI ED ESAMI".

In riferimento all'epigrafato vizio del concorso relativo alla modalità di espletamento della procedura, si precisa quanto segue. Il MIUR in sede di pubblicazione del Bando, all'art. 1, c. 1 del medesimo, ha previsto testualmente che *"è indetto un concorso pubblico **per esami** a cinque posti, per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"*.

Tanto risulta in palese contrasto con la normativa vigente in materia per l'accesso alla dirigenza, costituita dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 28, e dal D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, artt. 3 e 5, così come modificati dal D.P.R. 16 aprile 2013. n. 70, norme che in sostanza prescrivono le modalità di espletamento di concorsi quali modalità **"per titoli ed esami"**.

In particolare, l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene sulla base di un "doppio binario", costituito dal concorso per titoli ed esami indetto dalle singole Amministrazioni (nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire) ovvero dal corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire).

Per quanto concerne il caso di specie, il riferimento è costituito dalla prima tipologia, ossia il concorso per titoli ed esami indetto dalle singole Amministrazioni.

In materia, il **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, all'art. 11**, ha stabilito che: *"Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, **con uno o più regolamenti adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per***

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente (...)".

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 è stato emanato il **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70**, recante "Regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", con cui sono stati modificati sia il decreto legislativo n. 165/2001 che il D.P.R. n. 272/2004, **prescrivendo che l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per titoli ed esami e non già per concorsi per esami**.

A decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 70 del 2013, quindi, tutte le Amministrazioni pubbliche si sono conformate al nuovo dettato normativo indicando concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale per titoli ed esami, **tutte ad eccezione del MIUR che, evidentemente, noncurante della novella, ha ritenuto di esperire, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria, una procedura per soli esami**.

Più precisamente, il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001), all'art. 28, comma 5, demanda a successivi Regolamenti la previsione delle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Al riguardo, dirimente risulta essere il Regolamento successivamente emanato, cioè il **Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272**, il cui art. 3, comma 1 prescrive testualmente che: "*l'accesso alla **qualifica di dirigente** nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire*".

Al contempo, l'**articolo 5** dello stesso **Regolamento n. 272/2004**, rubricato "Modalità di svolgimento delle selezioni", al comma 5, stabilisce che: "*Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il **punteggio complessivo** è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli*".

E' evidente il carattere prescrittivo (imperativo) delle disposizioni sopra richiamate.

A conferma di quanto sopra, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 afferma che: "1. Al concorso **per titoli ed esami** di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]".

La norma, in funzione ricognitiva, quindi, comprova che il testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) vada interpretato e integrato alla luce del Regolamento del 2004, come da ultimo modificato, nel senso che l'accesso alla Dirigenza debba avvenire mediante concorso per titoli ed esami.

Del resto, si evidenzia che il MIUR, in sede di redazione del Bando concorsuale in esame, abbia richiamato **l'art. 1 comma 607 della L. n. 205/2017, legge che ha dato avvio alla predetta selezione concorsuale**, con cui viene stabilito che: *"Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono **competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso**, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il **reclutamento, a decorrere dall'anno 2018**, nei limiti della vigente dotazione organica, **di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica FI**".*

E in effetti, nel concorso finalizzato al reclutamento di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, l'Amministrazione ha previsto lo svolgimento della prova preselettiva, mentre inspiegabilmente non così per il concorso in oggetto.

Ciò posto, è bene rilevare che se la legge autorizzatoria prevede la finalità di reclutare personale dotato di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, il Bando avrebbe dovuto logicamente essere articolato sulla base di una procedura concorsuale per **titoli ed esami**.

In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere, al fine di selezionare personale dirigenziale qualificato, anche la valutazione dei titoli di servizio e professionali, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 28, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e successive modifiche ed integrazioni.

Diversamente, nel caso che ci occupa, il Bando emanato dal MIUR prevede una procedura di reclutamento del tutto illegittima - ossia un concorso **per soli esami** – **in contrasto** non solo con la normativa vigente in materia di accesso alla dirigenza ma finanche con la legge autorizzatoria del concorso di cui è causa (L. n. 205/2017, art. 1, comma 607).

Circostanza, questa, che evidentemente contrasta con le esigenze di reperire personale dotato di competenze professionali di natura giuridica, amministrativa o contabile.

Pertanto, in ragione di quanto esposto deve ritenersi, a ben vedere, configurata la lapalissiana violazione della normativa di rango costituzionale, art. 97 Cost., oltre che di quella di rango ordinario citata, per aver il MIUR disposto una selezione pubblica per il reclutamento di n. 5 Dirigenti in Amministrazione statale disponendo, in modo illegittimo e *contra legem*, la selezione SOLAMENTE SULLA BASE DEGLI ESAMI, QUANDO INVECE E' OBBLIGATORIA LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.

ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ERRONEA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA DEI VERBALI DI CORREZIONE DELLE PROVE DEI CANDIDATI RICORRENTI.

Orbene, dall'esame di molti verbali delle correzioni è emerso, in difformità con le previsioni epigrafate, che in alcune sessioni è stato dedicato un tempo molto esiguo per la correzione di ciascun elaborato (in diversi casi, si parla di **4 minuti ad elaborato, cfr. verbale n. 40**).

Anche dall'accesso agli atti ottenuto dalla ricorrente è emersa una **non congrua tempistica** in riferimento alle operazioni di correzione degli elaborati da parte della Commissione (cfr. *infra*, paragrafo VIII).

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica.

Il **Consiglio di Stato**, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (*ex multis*, **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005**). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall'incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali.

L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di

legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici.

Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost.

La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei **parametri ben precisi ai quali attenersi**, e cioè il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Dunque, il lasso temporale (in molti casi, **non oltre 4 minuti ad elaborato**) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato.

Pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che **un tempo più lungo di istruttoria**, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato **ragionevolmente opportuno** e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Ma vi è di più. In taluni verbali inerenti le correzioni degli elaborati ad oggi acquisiti (cfr. verbali nn. 24, 36, 40, ecc) non sono riportati i voti attribuiti a ciascun compito né, tantomeno, è indicato,

anche in maniera sommaria, quali o quanti elaborati abbiano ottenuto il punteggio minimo necessario di 70/70 e quali una votazione inferiore. Tanto, in palese contrasto con il disposto di cui all'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 D.P.R. 487/1994, ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 560 DEL 23.07.2018 PER ERRONEA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, COME DA VERBALE N. 6 DEL GIORNO 06.09.2018 DELLA COMMISSIONE, A SEGUITO DELLA NOMINA DELLA DOTT.SSA MARIA MADDALENA NOVELLI QUALE MEMBRO "COMPONENTE" DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

In riferimento al punto di cui in analisi la dott.ssa Novelli è stata nominata membro "componente" della Commissione esaminatrice del concorso pubblico insieme alla dott.ssa Rosaria Pagano in sostituzione dei dott.ri Antonella Tozza e Stefano Versari, con D.M. n. 560 del 23.07.2018 (come da verbale n. 6 del 06.09.2018).

Orbene, relativamente alla dott.ssa Novelli la stessa, al momento dell'incarico, risulterebbe che prestava servizio come Direttore Generale per il personale scolastico presso il MIUR sino al mese di dicembre del 2018, periodo in cui parrebbe che ella abbia cessato dall'incarico per intervenuta quiescenza. A tal proposito, l'art. 10 D.P.R. 487/1994 stabilisce che *"i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione"*.

In relazione alla fattispecie di cui trattasi, la disposizione di cui al predetto articolo sancisce un principio molto e chiaro secondo cui non sarebbe possibile l'espletamento del ruolo di membro di commissione qualora il rapporto di impiego dovesse risolversi, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della commissione, salvo il caso in cui vi sia la conferma da parte dell'Amministrazione.

Tuttavia, da informazioni assunte da molti candidati parrebbe che la dott.ssa Novelli ad oggi sia regolarmente membro della commissione esaminatrice, dato che non risultano provvedimenti di sostituzione della stessa, pur in carenza di conferma da parte dell'Amministrazione del suo incarico quale membro della commissione concorsuale. Questo aspetto andrebbe approfondito, anche mediante richiesta documentale sul punto.

Pertanto, in ragione della palese violazione di legge sarebbe lampante la invalidità di ogni atto successivamente adottato dalla commissione esaminatrice e consequenziale eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione anche per violazione dell'art. 3, L. n. 241/90.

V. IN TEMA DI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

a). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 COMMI 1 E 5 D.P.R. 487/1994 IN ORDINE ALLA MANCATA SPECIFICAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La normativa risulta alquanto chiara e precisa in tema di adempimenti della commissione e, ovviamente, trasparenza del suo operato. Più precisamente, il D.P.R. 487/94 e ss.m.i. regola in maniera dettagliata e puntuale le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici.

Nello specifico l'art. 11, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che: *“Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico [...]”*.

Tuttavia, il MIUR non si adoperava alla pubblicazione del termine del procedimento concorsuale, in evidente violazione della normativa di riferimento.

Alla chiarezza del disposto normativo si contrappone la palese irregolarità dell'operato del Ministero, che con la sua condotta ha evidentemente violato la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/94; difatti, è del tutto palese che a tutela della trasparenza nei confronti di ogni singolo candidato la commissione debba stabilire il termine del procedimento concorsuale a seguito della verifica del numero delle domande di partecipazione pervenute.

In secondo luogo, sussiste violazione e falsa applicazione del comma 5 del medesimo articolo 11 D.P.R. 487/94, relativo precisamente al termine ultimo, in ogni caso, entro cui un concorso pubblico deve concludersi.

Più precisamente, la disposizione recita: *“le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”*.

Ebbene, nel caso di specie è palese che il concorso, ad oggi, fine giugno 2019, è ancora in essere, e ovviamente, poiché le due prove scritte si sono tenute in data 25 e 26 ottobre 2018, ne risulta violato il termine previsto dalla normativa di concorso.

Pertanto, si ritiene a ben vedere che il MIUR abbia agito in violazione e falsa applicazione di legge, anche nel caso *de quo*, nonché con evidente eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e difetto di motivazione, in ordine ai connessi atti.

b). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 COMMA 1 D.P.R. 487/94, IN ORDINE AL MOMENTO IN CUI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA FISSATO I CRITERI E LE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

Inoltre, per quanto concerne l'aspetto della trasparenza amministrativa nell'ambito dei concorsi pubblici la normativa di riferimento è molto chiara sul punto.

Nello specifico l'art. 12 D.P.R. 487/94 dispone che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

La previsione relativa al primo periodo del comma citato è chiaramente ispirata alle esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Chiaramente quanto detto ha matrice ispiratrice proprio nel principio di trasparenza della pubblica amministrazione che muove i propri passi dal rapporto più generale e, allo stesso tempo inscindibile, tra trasparenza ed affidamento. E' noto che il principio della trasparenza è stato evocato proprio in materia di affidamento, in quanto un'azione amministrativa comprensibile giustifica un comportamento conseguente da parte del cittadino, mentre invece una gestione dell'Amministrazione ritenuta poco chiara, o comunque “equivoca”, ingenera nel cittadino erronei convincimenti circa i comportamenti dovuti. Difatti, nel caso di specie l'omesso adempimento alle disposizioni di cui all'art. 12 D.P.R. 487/94 ha di fatto ingenerato nella ricorrente e nei concorrenti un erroneo convincimento o, peggio ancora, una ignoranza su quelli che sarebbero stati i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

Detti criteri e le modalità di valutazione delle prove sarebbero dovuti essere stati precisati sin dalla fase iniziale. Tuttavia, non solo il MIUR non li comunicava entro la prima riunione della

commissione esaminatrice, ma addirittura ciò avveniva nella riunione del giorno 13.11.2019 (VERBALE N. 12).

Difatti, solo nella predetta riunione della commissione, **avvenuta ben oltre 10 giorni dopo l'espletamento delle prove scritte**, sono stati stabiliti i suddetti criteri e le modalità di valutazione delle prove in spregio ad ogni garanzia di trasparenza amministrativa nei rapporti concorsuali.

Pertanto, non può che essere palese la violazione di legge commessa dalla commissione esaminatrice per un evidente ritardo nella pubblicazione dei criteri, senza consentire ai candidati -e dunque anche alla ricorrente- la possibilità di essere legittimamente resi edotti del metro di valutazione che la commissione avrebbe poi adottato nella correzione degli elaborati che i candidati, tra i quali la ricorrente, andavano a redigere in sede di prova.

A quanto sopra si aggiunge che i criteri individuati dalla commissione risultano alquanto generici e astratti e comunque inidonei a rendere intellegibile il “*quantum di ciascuna caratteristica valutativa nella singola prova e quanto la stessa abbia pesato nell’attribuzione di un determinato punteggio*” (cfr. *ex multis*, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III-bis - Sentenza 25 gennaio 2019, n. 999).

In relazione al punto, inoltre, e come già detto in narrativa, nel caso di specie le operazioni di correzione e attribuzione dei punteggi sono risultate poco disciplinate, generiche, non precise, non rigorose e in definitiva del tutto approssimative (v. anche *infra*, paragrafo VIII in diritto).

Ciò dipende ovviamente anche dai criteri individuati dalla Commissione esaminatrice.

c). IN ORDINE AL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali, alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, e all'accesso agli atti da consentire per legge, in ogni fase del concorso.

In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti amministrativi in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto

“trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all’Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: “1. *Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.* 2. *Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.* 3. ***I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste***”.

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, nonché, oltretutto, il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Come accennato in narrativa e provato dalla documentazione in atti, l’Amministrazione, ad oggi, ha consentito solo di accedere, peraltro in modo parziale, ad alcuni atti richiesti, limitando cioè l’accesso ai soli elaborati della ricorrente (stessa cosa per molti altri istanti e ricorrenti di cui al ricorso n.r.g. 6122/2019, sez. III-bis, TAR Lazio), nonché a stralci di verbali redatti dalla Commissione esaminatrice. Nell’impugnare sin d’ora, anche ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a., il diniego e/o differimento (anche implicito ove non espresso) di accesso a tutti gli altri atti, con particolare riguardo a tutti i verbali inerenti la presente procedura concorsuale nonché agli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, si evidenzia sin d’ora come il diniego e/o differimento integri una palese violazione del diritto di accesso e di difesa.

L’Amministrazione ha addotto, in riscontro a istanze di accesso, quale motivazione alla base del diniego, l’articolo 3, comma 2, del DM del 10 gennaio 1996, n. 60, secondo cui: “*Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l’accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti*”.

Tale ultima disposizione, richiamata anche nell’art. 16 del Bando concorsuale di cui al D.D.G. n. 283 del 19 marzo 2018 (*in parte qua*, illegittimo e ivi censurato), è da ritenersi del tutto superata alla luce della normativa di rango primario sopravvenuta in materia d’accesso agli atti e garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa. Invero l’articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. ed integr. prescrive che: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'*articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Codesto Ecc.mo TAR (**sent. 11 gennaio 2018, n. 275**) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai cristallizzato sul punto. Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale *“sussiste il **diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione”* (*ex multis*, **T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199**). I candidati, infatti, solo in tal modo possono *“verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione”* (*ex multis* **Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010**).

Persino la giurisprudenza di merito (*ex multis*, **Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620**) si è espressa sul punto, affermando che *“il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro”*; ragion per cui ha dichiarato *“lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso”*.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente amministrativo di Amministrazione Ministeriale.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati, e tra essi la ricorrente, a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, **intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost.** poiché ha posto la ricorrente (così come altri ricorrenti) nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso.

Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere.

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Pertanto la condotta tenuta dall'Amministrazione si appalesa, ancora una volta, in patente violazione di legge gravemente illegittima in quanto lesiva dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa nonché del diritto di difesa.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9, 11 C. 1 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35-BIS D.LGS. 165/2001, NONCHE' DEL D.LGS. 32/2013.

Per quanto concerne la fattispecie di cui in oggetto il concorso potrebbe presentare ulteriori profili di illegittimità ed irregolarità che andrebbero analizzati attentamente, poiché qualora accertate paventerebbero gravissime irregolarità sempre nella composizione della commissione esaminatrice. Più precisamente, potrebbero esservi membri della commissione, ad oggi operante, che potrebbero essere in conflitto di interessi per via dell'intrattenimento di rapporti personali, lavorativi e/o familiari con taluni candidati al detto concorso. Sul punto ci si riserva un accertamento in ordine alle dichiarazioni di incompatibilità rese.

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*. La ratio della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, da una parte ha costantemente chiarito che l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e l'esistenza di un legame di

subordinazione o di collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 17 novembre 2014 n. 5618 e sez. VI, 17 giugno 2014 n. 3049), ma potrebbero integrare al più un motivo di opportunità, che renderebbe l'astensione facoltativa e non una causa automatica ed obbligatoria di incompatibilità; tuttavia, ha anche affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360).

Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-*bis* della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione *“trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”*, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un *“sospetto”*, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto**

che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *“impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità”* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

* * *

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., PER AVER LA COMMISSIONE RESO DISPONIBILE, IN OCCASIONE DELLA SECONDA PROVA, IL REGOLAMENTO G.D.P.R. A COLORO I QUALI NE ERANO IN QUEL MOMENTO SPROVVISTI, PROVOCANDO UN'EVIDENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI.

A tal proposito è bene porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito un fatto alquanto singolare accaduto in occasione della prova svoltasi il secondo giorno, come già anticipato in narrativa.

Più precisamente, la traccia dettata dalla commissione recitava testualmente: *“Premessi brevi cenni in ordine ai compiti e funzioni assegnati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, rediga il candidato, l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali”*.

Come si può notare, il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) rappresentava il tema focale della traccia.

Orbene, in quell'occasione la maggior parte dei colleghi della ricorrente non erano in possesso del testo normativo del GDPR (atto per giunta ammesso in sede di prova di concorso), al che la Commissione ha fatto predisporre alcune fotocopie del relativo regolamento, mettendole a disposizione dei concorrenti sui tavoli adibiti alla consultazione.

Proprio sul punto, la Commissione nel verbale n. 10 giustifica la messa a disposizione del Regolamento n. 2016/67 ai candidati evidentemente sprovvisti, adducendo un alquanto singolare motivazione: la *“parità di trattamento tra i candidati”*.

Inoltre le predette copie sono state consultabili dopo circa un'ora e mezza dall'inizio della prova.

E' evidente che tale condotta ha provocato enorme confusione tra i candidati, estremo vociare tra coloro che si alzavano per consultare il regolamento e tornavano a sedersi, cosa che in un concorso pubblico sarebbe impensabile possa accadere.

Così, nel corso della prova scritta, si sono generati “capannelli” di candidati per la consultazione del testo, facendo spazientire i candidati, come la ricorrente, che, invece, secondo la prassi, si erano presentati muniti dei testi consentiti.

Il tutto avvenuto con il benestare della Commissione, che, presente chiaramente sino a conclusione della prova, non ha fatto nulla per evitare che si arrivasse a tal punto.

Inoltre, si evidenzia a scanso di equivoci che la materia oggetto di prova, GDPR, era tra le materie indicate dal Bando e che, per di più, il MIUR aveva anche organizzato un corso *on-line* su tale aspetto di enorme rilevanza.

E’ evidente, quindi, la palese disparità di trattamento in ordine alla condotta della Commissione.

In maniera del tutto arbitraria la commissione, dietro l’addotta motivazione “parità di trattamento tra i candidati” ha di fatto, da un lato, agevolato coloro i quali erano sprovvisti del predetto regolamento, mentre dall’altro ha penalizzato i candidati diligenti che hanno portato con loro il documento normativo, come la ricorrente.

Si può parlare a ben donde di penalizzazione perché in una condizione di parità ed analogia della situazione tra la ricorrente ed altri candidati, la prima si è trovata illegittimamente a concorrere con altri candidati AGEVOLATI dalla Commissione, a discapito della correttezza e trasparenza che dovrebbe essere garantita sempre e comunque quantomeno in un concorso pubblico.

Pertanto, per le motivazioni addotte si ritiene che la condotta dai connotati, e, soprattutto, dagli effetti, decisamente sproporzionati abbia di fatto violato i principi cardine e basilari dell’agire amministrativo, meritando una decisa censura da parte dell’Ecc.mo Collegio adito.

VIII. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VALUTAZIONE ATTRIBUITA AGLI ELABORATI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DOMANDA SUBORDINATA E/O AGGIUNTA DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA PROVA DA PARTE DI COMMISSIONE IN DIVERSA COMPOSIZIONE, E/O ANCHE TRAMITE INCOMBENTE ISTRUTTORIO (CTU O VERIFICATORE).

Come anticipato, fermo quanto sopra, si consideri che inoltre la valutazione ottenuta dalla ricorrente appare manifestamente irragionevole, errata in modo abnorme e viziata con riferimento sia alla prima prova che alla valutazione ottenuta, nell’ambito della seconda prova, in **ordine a taluni criteri previsti nella griglia di valutazione** (cfr., *funditus, infra*).

Preliminarmente, anche a conferma di quanto detto nei precedenti paragrafi (motivi di ricorso), giova evidenziare quanto segue.

Dalla visione degli elaborati e connessi verbali relativi alla posizione della ricorrente, ottenuta all’esito del personale accesso agli atti, è emerso che:

- a) in media la correzione degli elaborati è risultata pari a circa 12 minuti per la prima prova e circa 8 minuti per la seconda; orbene, in aggiunta a quanto già dedotto nel III motivo di ricorso, si tenga conto del fatto che solo “leggere” un elaborato, considerando che la lettura della scrittura di terze persone richiede sempre uno sforzo in più, si impiega il tempo totale, di 20 minuti circa;
- b) abnormità nei livelli di valutazione: gli elaborati dei candidati non ammessi alla prova orale **rasenterebbero tutti un giudizio “da gravemente insufficiente e sufficiente”**. Già di per sé una valutazione negativa così omogenea in riferimento ad una pletora di prove denota l’operato della Commissione quantomeno come **approssimativo**, come già detto più volte nel corpo del presente ricorso.

In riferimento, poi, al caso specifico della ricorrente, e quindi alle prove della ricorrente, occorre annotare quanto segue.

In ordine alla seconda prova - Basta leggere la prova (cfr. seconda prova ALL.) per verificare come la ricorrente, rispetto alla traccia (cfr. sezione narrativa) non sia mai uscita fuori tema, e come viceversa, anzi, ella denoti padronanza e capacità argomentative, e di come si possa ravvisare, nell’elaborato, coerenza espositiva e approfondimento teorico.

In relazione a quest’ultimo criterio, giova evidenziare quanto segue.

Come anticipato, la valutazione ottenuta dalla ricorrente appare **manifestamente irragionevole** e **viziata** con riferimento soprattutto a talune attribuzioni di punteggio, nella griglia di valutazione, in relazione a determinati criteri.

In particolare, tale conclusione deriva dall’esame della griglia di valutazione della propria prova (cfr. griglia ALL.), ottenuta dalla ricorrente nell’ambito dell’accesso agli atti, dalla quale emerge che, in riferimento al criterio “*approfondimento teorico (presenza di riferimenti normativi e dottrinali)*”, per il quale la Commissione aveva previsto l’attribuzione di un punteggio che andasse dal minimo di 14 al massimo di 20 punti, alla ricorrente è stata attribuita la valutazione di **Punti 10**, ovvero corrispondente ad una valutazione “*da gravemente insufficiente a insufficiente, da 0 a 13,8*”! **Orbene, dall’esame di tale valutazione emerge in modo evidente un vizio di abnormità o manifesta irragionevolezza della motivazione se si legge la prova della ricorrente** (cfr. seconda prova ALL.).

In riferimento a tale **seconda prova sulla privacy** (cfr. punto 21 in sezione narrativa), infatti, giova evidenziare che i possibili “*riferimenti normativi*” potevano essere necessariamente tre, e cioè:

- il vecchio codice privacy;
- il noto GDPR da poco entrato in vigore;
- e il **d.lgs. 101 del 2018**.

Orbene, **tutte le tre fonti normative sopra riportate sono state individuate dalla ricorrente e trattate nell'ambito della prova** (cfr. prova ALL.), per cui non è chiaro come si possa essere addivenuti ad un giudizio così insufficiente circa la prova, in riferimento al relativo criterio!

La “*presenza di riferimenti normativi*” (come richiesto dal criterio indicatore) era in realtà integrale e completa, nella prova della ricorrente, stando al quadro normativo di rilievo: ragion per cui non è chiaro come possa la Commissione essere pervenuta, sul punto, ad una valutazione di insufficienza grave! **Il vizio manifesto di valutazione è evidente.**

Anzi, si rappresenta *a fortiori*, a evidenziare l'operato illegittimo, illogico e irragionevole della Commissione, come sia noto alla stessa ricorrente che moltissimi candidati, anzi la maggioranza, probabilmente anche tra coloro che hanno superato la prova scritta, **non hanno menzionato e/o trattato il tema del D.Lgs. n. 101 del 2018!**

Molti candidati, come si diceva, nemmeno avevano con loro il GDPR (cfr. paragrafo VII che precede), si pensi, quindi, se essi potessero avere con loro, in sede di prova di concorso, il recentissimo D.Lgs. n. 101/2018 (entrato in vigore solo un mese prima della prova, ovvero in data 19.09.2018)!

Orbene, il plesso normativo richiamato, invece, specificamente prevede la figura dell'incaricato al trattamento dei dati personali, per la normativa italiana.

Sul fatto che la figura dell'incaricato al trattamento sia prevista specificamente dal D.Lgs. n. 101/2018, vi sono numerose trattazioni giuridiche autorevoli e consolidate, di cui si allega in questa sede evidenza con *slides* relative a corsi di preparazione (cfr. **ALL.** *slides* dell'Avvocatura dello stato).

Nell'ambito di tali *slides* del 01.12.2017, quando ancora il D.Lgs. in parola non era stato emanato, si legge (pag. 13, *slides* **ALL.**): “*Pur non prevedendo espressamente la figura dell'incaricato del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a 'persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile' (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento)*”.

Solo il successivo D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 **prevede espressamente la figura dell'incaricato al trattamento.**

La normativa *de qua* è stata, quindi, correttamente e puntualmente trattata e argomentata dalla ricorrente nell'ambito della seconda prova del concorso in oggetto, sia nella “prefazione” che nell'atto di nomina (cfr. prova **ALL.**).

Si ricorda, infatti, che la traccia sorteggiata per la seconda prova era la seguente: “*Premessi brevi cenni in ordine ai compiti e funzioni assegnati dal nuovo regolamento europeo in materia di*

protezione dei dati personali alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, rediga il candidato l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali”.

Ebbene, molti colleghi della ricorrente hanno redatto la nomina del responsabile trattamento dati ai soli sensi del GDPR o, se hanno redatto l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, hanno solo “dedotto” dal GDPR la disciplina, senza tuttavia citare passaggi logici e normativi dell'evoluzione del diritto comunitario e quello italiano! Molti candidati, come detto, neanche avevano il GDPR con essi, peraltro, e pochissimi sono i candidati che hanno argomentato con il D.Lgs. 101/2018 (fatto notorio e noto alla ricorrente visto il normale discorrere, dopo le prove, in ordine alla modalità di svolgimento, tra i candidati; aspetto che potrà essere chiarito dall'ordine di esibizione documentale; cfr. *infra*)!

La ricorrente, invece, aveva fatto riferimento esaustivamente anche al D.Lgs. n. 101/2018!

Non sarebbe pertanto assolutamente giustificabile una incongruenza tra il punteggio della ricorrente e chi, ammesso all'orale, abbia redatto in maniera molto meno esaustiva, sul punto, la figura dello “incaricato”. Anche per tale motivo è improcrastinabile l'esigenza di accesso agli atti (cfr. *infra*).

Come si può notare dalla lettura dell'elaborato della ricorrente (cfr. **ALL.**), la Commissione ha sottolineato il riferimento normativo, perciò notandolo, ma poi ha ritenuto, in maniera del tutto illogica, immotivata, non congrua, e viziata, di attribuire alla prova, sotto quel profilo, un voto insufficiente o gravemente insufficiente!

Il grave vizio di motivazione è di tutta evidenza. La qualità della prova, peraltro, si ravvede da un semplice esame dell'elaborato (cfr. prova **ALL.**) mentre la ricorrente, anche per effetto della valutazione distorta e assolutamente abnorme della Commissione in riferimento al criterio relativo all'*approfondimento teorico* e alla *presenza di riferimenti normativi*, invece, la ricorrente ha ottenuto una votazione tra il “gravemente insufficiente” e lo “insufficiente”, cioè pari in totale al 60 (cfr. prova **ALL.**)! Si badi bene che il vizio è dirimente anche perché alla ricorrente sarebbe bastato ottenere 10 punti in più alla prova per superarla (10 punti che, sulla scorta delle griglie utilizzate dall'Amministrazione, potevano essere facilmente ottenuti dalla ricorrente, anche solo in riferimento al criterio in parola, per il quale era appunto previsto un punteggio fino ai 20 punti, mentre alla ricorrente ne sono stati attribuiti solo 10, in modo illogico, abnorme e manifestamente irragionevole, visto quanto sopra).

Con riferimento alla **prima prova**, inoltre, anche questa valutata con un punteggio tra il gravemente insufficiente e l'insufficiente, giova evidenziare in questa sede che si apprezza un evidente e gravissimo vizio motivazionale di abnormità della valutazione compiuta dalla Commissione.

Per quanto attiene al tema della prova, veniva sorteggiata, come visto (cfr. punto 18 sezione narrativa), la seguente traccia: *“il candidato premesse considerazioni sistematiche in ordine ai principi fondamentali della costituzione si soffermi sui diritti sociali nella evoluzione della normativa nazionale ed europea di tali diritti facendo particolare riferimento al diritto all’istruzione”*.

La prova riguardava, quindi, il diritto all’istruzione a partire dalla Costituzione italiana.

Orbene, tenendo conto che per accedere al concorso bastava una qualunque laurea triennale di qualsivoglia tipologia (informatica, comunicazioni, economia e altro) è logico domandarsi come abbiano svolto la prova i candidati ammessi alla prova orale, atteso che la ricorrente, che **è laureata con il punteggio di 110/110 e lode in Diritto Costituzionale** (con frequenza prestigioso e selettivo seminario in diritto pubblico) e, come tale, ha una preparazione di base e una conoscenza che avrebbe dovuto largamente agevolarla nella trattazione, in ragione della prospettiva giuridica specialistica e della padronanza della materia, ha ottenuto viceversa, nella prova, anche qui, **un punteggio gravemente insufficiente!**

La qualità della prova, i collegamenti sistematici previsti dall’ordinamento in ordine ai principi costituzionali (diritti sociali e diritto all’istruzione), peraltro, si ravvedono da un semplice esame dell’elaborato (cfr. prova ALL.).

Anche qui, invece, la ricorrente ha ottenuto una votazione tra il “gravemente insufficiente” e lo “insufficiente”, cioè pari in totale al 57 (cfr. prova ALL.)!

Orbene, appare evidente il vizio di manifesta irragionevolezza, anche a voler semplicemente leggere la prova (cfr. prova ALL.), visto il profilo, l’esperienza e il *curriculum*, fondato proprio sul tema, della ricorrente!

Anche alla luce di quanto sopra, è opportuno e legittimo che la ricorrente possa visionare ed esaminare gli elaborati degli altri candidati che hanno superato lo scritto, in un esame o prospettiva comparata che, in tema di pubblici concorsi, è come noto ritenuta sacrosanta dalla giurisprudenza (cfr. *supra*, motivo di ricorso n. V).

Circostanze, quelle di cui sopra, alla luce delle quali con il presente ricorso si chiede, ferme le istanze cautelari, di disporre, ove ritenuto necessario, in subordine alle istanze di ammissione alla prova orale, una rivalutazione delle prove della ricorrente, anche ad opera di nuova Commissione e/o di Commissione in diversa composizione.

Pleonastico appare sottolineare che, in relazione ai punteggi assegnati, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza sulla ammissibilità del sindacato del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni tecnico discrezionali della Commissione giudicatrice, riferito ai vizi di illogicità,

irragionevolezza manifesta, macroscopici errori di fatto (cfr., *ex plurimis*, **Consiglio di Stato, sez. III, 14.11.2017, n. 5258**).

Vi sono, come visto, nel caso di specie, tutti gli indici di una generale e integrale valutazione abnorme, manifestamente irragionevole, viziata palesemente, nell'operato di assegnazione punteggi alla ricorrente da parte della Commissione di questo concorso. Tali suesposti vizi assumono efficacia dirimente e rilevante nel caso di specie, ove, come visto, la ricorrente avrebbe potuto viceversa superare le due prove del concorso.

Sul punto, ci si riserva l'allegazione di apposita perizia di parte o *parere pro veritate* che sin d'ora si annuncia.

Si propone, quindi, la domanda di rivalutazione della prova scritta della ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione o di nuova Commissione, in ragione della manifesta irragionevolezza della valutazione delle due prove della dottoressa Ludione.

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

NONCHE' DELL'ART. 116, C. 2, C.P.A.

In ordine al punteggio ottenuto dalla ricorrente alle due prove scritte, sembra chiaro che il giudizio comminato risulti inficiato dai vizi di legittimità delle operazioni della Commissione esaminatrice, per come dedotti e rappresentati nel corpo del ricorso (cfr. paragrafo VIII; *supra*).

Tale valutazione, pertanto, appare manifestamente irragionevole per i diversi motivi visti, e risulta vistosamente non in linea con la preparazione della ricorrente.

Ciò comporta che la scrivente difesa debba necessariamente, in questa fase, censurare l'operato della Commissione sotto il profilo dedotto, e la relativa valutazione, anche in quanto manifestamente irragionevole, emanata dalla Commissione in riferimento alle prove della ricorrente, anche per mezzo di CTU e/o per mezzo di pareri di esperti, *pro veritate*, di cui ci si riserva sin d'ora, in ogni caso, la richiesta, e il deposito, anche in corso di causa.

Cautelativamente, sul punto, ci si riserva sin d'ora, quindi, di voler nominare un CTU o verificatore al fine di far riesaminare le prove della ricorrente e/o di voler ordinare, all'uopo, la nomina di nuova Commissione, al fine di pervenire ad una nuova valutazione delle prove della ricorrente.

Ci si riserva, inoltre, la domanda di ordinare l'esibizione e/o l'accertamento relativo alle dichiarazioni di incompatibilità rese dai membri di commissione.

Come meglio esposto in narrativa, l'Amministrazione, nell'ambito del concorso in parola, non solo in ordine all'istanza di accesso agli atti della ricorrente ma in ordine alle istanze di accesso di più candidati non ammessi alla prova orale, sulla base di motivazioni generiche e, comunque, manifestamente illegittime (cfr. note ALL.) concedeva l'accesso solo ad alcuni verbali ed agli

elaborati degli istanti (la ricorrente e altri candidati), mentre sembrava differire alla conclusione della procedura l'accesso ai restanti atti e documenti, dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale.

Si è detto anche, nel corpo del presente ricorso (cfr. anche paragrafo VIII in diritto, che precede), di come l'accesso agli elaborati di candidati ammessi all'orale costituisca, per la ricorrente, elemento dirimente al fine di comprendere l'illegittimità delle valutazioni della Commissione nei propri confronti.

Ciò posto, sembra opportuno, visto il diniego dell'Amministrazione sul punto, e la previsione contenuta nel Bando all'articolo 13, che espressamente qui si censura ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a., che nei confronti della resistente venga disposto, ai sensi della predetta norma e/o ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., ovvero in subordine, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione non posta a disposizione della candidata (come di altri candidati) da parte dell'Amministrazione, e in particolare i documenti relativi a **tutti i verbali inerenti la presente procedura concorsuale** e gli **elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali**, nonché ogni utile documento di rilievo connesso.

Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo TAR.

ISTANZA CAUTELARE URGENTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Alla luce di quanto dedotto nel ricorso, il *fumus* traspare da quanto sopra.

In generale la procedura di concorso risulta caratterizzata -in ragione della dedotta e illustrata, illegittima, strutturazione della procedura- da **palese e oggettiva inidoneità** della stessa **ai fini dell'individuazione dei migliori profili che possano risultare vincitori di concorso da Dirigente della P.A.**

In punto di *periculum*, come esposto in narrativa, con avviso di pubblicazione del diario della prova orale, a firma del D.G. del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ad estremi sconosciuti, è stato comunicato che la prova orale del concorso in parola si sarebbe tenuta nelle date dal 27 al 31 maggio 2019.

Alla data odierna le prove si sono tenute e l'Amministrazione, con grande solerzia, sta per approvare e/o pubblicare la graduatoria definitiva del concorso.

Ragion per cui, in via cautelare, sussiste un rischio evidente di pregiudizio grave e irreparabile, nelle more della definizione del presente giudizio in fase cautelare collegiale e/o in fase di merito.

Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Presidente adito, *medio-tempore*, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., vista la impossibilità obiettiva di trattare collegialmente la domanda alla prima camera di consiglio utile, di **emettere un provvedimento monocratico interinale, inaudita altera parte, che sospenda il concorso e quindi sospenda la possibilità, per l'Amministrazione, di adottare, approvare e/o pubblicare la graduatoria definitiva, e nel frattempo disponga l'edizione di una prova orale suppletiva della ricorrente.**

In particolare si chiede di disporre anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in ragione di tutti i vizi e profili di illegittimità dedotti nel corpo del ricorso, la sospensione immediata della procedura di concorso, il rinvio della pubblicazione e/o approvazione della graduatoria e la contestuale ammissione con riserva della ricorrente prova orale suppletiva da stabilire nel rispetto del preavviso di almeno giorni venti per la convocazione previsto dall'art. 10, c. 8 del Bando di concorso.

Si insiste, pertanto, per la **riammissione con riserva della ricorrenti alla prova orale (suppletiva)**, da fissarsi però in data che consenta una convocazione della ricorrente con congruo anticipo, in ragione del *fumus* e dell'evidente *periculum* ricollegato alla definizione del concorso mediante approvazione della graduatoria, di cui si chiede comunque la sospensiva.

Infatti, in assenza del provvedimento cautelare richiesto la ricorrente rimarrebbe priva di ogni mezzo a disposizione per sottoporsi ad una prova orale, e la sua tutela diverrebbe impossibile se non mediante ulteriori e gravosi impegni per l'Amministrazione.

In fase di merito, poi, sarà possibile, ferma l'idonea cautela disposta, valutare pienamente la fondatezza della domanda di riammissione e/o le ulteriori domande gradate come da conclusioni del presente atto.

Quanto alle superiori domande cautelari, in ottica del bilanciamento di interessi, sembra opportuno rappresentare che, mentre alcun pregiudizio si configurerebbe in capo all'Amministrazione per effetto del rinvio, della sospensione del concorso, e della disposta riammissione con riserva della ricorrente a prova suppletiva, d'altro canto, ingente sarebbe il pregiudizio per la ricorrente medesima, la quale non avrebbe più possibilità di illustrare le proprie ragioni nella più adeguata sede collegiale.

Posta la dirimente richiesta superiore, per come articolata, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga il passaggio diretto alla prova orale suppletiva non possibile, sempre tenuto conto dei vizi insanabili del concorso, con il presente ricorso si chiede, accertati tali vizi, di annullare, previa sospensione degli effetti, in via principale con decreto monocratico ai sensi dell'art. 56, e in via subordinata con ordinanza collegiale ai sensi dell'art 55c.p.a., la procedura concorsuale *in toto*, ordinando all'Amministrazione di dare luogo nuovamente alla prova scritta, accordando in

quell'occasione la necessità di una preventiva prova preselettiva dato il numero elevato di possibili partecipanti, e al fine di cominciare *ex novo* il procedimento concorsuale.

Accertati, insomma, *ex tabulas* i vizi e le inidoneità del concorso, per come organizzata e gestita dall'Amministrazione, al fine di individuare le professionalità migliori a ricoprire i posti di dirigente pubblico, è evidente che la soluzione ottimale per tutelare comunque la ricorrente sia quella dell'ammissione diretta alle prove orali suppletive, mediante sospensione del concorso e, ove necessario, tramite rivalutazione delle sue prove scritte (cfr. *supra*, in diritto, Paragrafo VIII), in subordine, comunque, l'ipotesi della sospensione e dell'annullamento *in toto* del concorso.

Alla luce dei vizi insanabili della procedura e della valutazione comminata alla ricorrente, codesta difesa censura quindi il provvedimento di non idoneità da ella conseguito, il quale merita di essere annullato, previa sospensione, con pedissequa condanna dell'Amministrazione, *ex art. 56 c.p.a.* alla convocazione della ricorrente per la diretta ammissione alla prova orale suppletiva, con contestuale pronuncia cautelare interinale *ex art. 56 c.p.a.* che, data la tempistica, risulta l'unica valida ai fini della efficace tutela della ricorrente. Ferma restando la domanda subordinata, gradata, di annullamento, previa sospensione, di tutto il concorso con riedizione del medesimo in generale.

SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Vincenzo Iacovino, quale procuratore e difensore della ricorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato.

Premesso che

- le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati che hanno partecipato alla fase della prova selettiva del concorso in oggetto, e che per tale ragione, ove il Collegio ritenga necessario, può diventare indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti e anche nei confronti della Commissione;
- il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica;
- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR;
- recente giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio ed in particolare: ordinanza dell'Ecc.ma Sezione III-bis, n. 9506 del 7 novembre 2013, decreto del Presidente della Sez. III-bis n. 23921/2013, ordinanza della sez. I-ter n. 1217/2014, hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per

pubblici proclami via *web*, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito annullare, previa sospensione cautelare e/o idonea cautela disposta anche *inaudita altera parte ex* art. 56 c.p.a., i provvedimenti e gli atti impugnati e in epigrafe meglio individuati, tutto per come esposto nell'atto, e in particolare:

a) in via cautelare,

- disporre anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in ragione di tutti i vizi e profili di illegittimità dedotti nel corpo del ricorso, la sospensione immediata della procedura di concorso, con contestuale rinvio della fase dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria, e con contestuale ammissione con riserva della ricorrente a prova orale suppletiva in data da stabilire nel rispetto del termine di convocazione o preavviso di almeno giorni venti prima della prova previsto dall'art. 10, c. 8 del Bando di concorso;

- in subordine, sospendere il concorso e ordinare, previa idonea cautela, la riedizione integrale del concorso;

b) nel merito,

- in via principale, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati e ordinare all'Amministrazione che la ricorrente venga ammessa alla fase successiva del concorso, prova orale suppletiva, previa cautela come richiesta nei punti che precedono;

- in via meramente subordinata, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati nonché di tutta la procedura di concorso e condannare l'Amministrazione alla riedizione integrale del concorso.

- ove ritenuto necessario da codesto Ecc.mo TAR, ordinare la rivalutazione delle prove scritte della ricorrente, come meglio spiegato nell'ambito della relativa sezione del presente ricorso (paragrafo VIII in diritto e paragrafo della richiesta istruttoria);

Ci si riserva in ogni caso la formulazione di motivi aggiunti all'esito dell'ostensione integrale della documentazione amministrativa relativa al concorso.

In via istruttoria, si domanda di accogliere le richieste istruttorie tutte per come segnalate nell'apposito spazio del ricorso (cfr. *supra*) e ci si riserva sin d'ora, sempre come esposto nel corpo dell'atto, la richiesta istruttoria di rivalutazione delle prove scritte della ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione, e/o di nuova nomina, anche -ove occorra- previo incombente istruttorio (CTU), nei sensi di cui nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese, diritti, onorari.

Si dichiara che il contributo unificato per la presente è pari ad euro 325 (pubblico impiego).

Roma, 17 giugno 2019 (lunedì)

Avv. Vincenzo Iacovino